

DETERMINAZIONE N° 1583 DEL 19 NOV. 2015

Oggetto: Approvazione del Regolamento “Disciplina per l'accettazione o il rifiuto delle richieste di delega ai Servizi veterinari della ASL per la registrazione, nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute, degli eventi e comunicazioni di competenza degli allevatori (Operatori del Settore Alimentare - OSA)”.

Il Direttore del Servizio Sanità Animale: Dr. Enrico Vacca

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 17 novembre 2014 n. 23 recante “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;
- VISTO l'Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 520 del 06/12/2007 e il correlato Regolamento Attuativo “D” (sezione 1) del Dipartimento di Prevenzione (Deliberazione n. 478 del 17/09/2008) con i quali è stato disciplinato il nuovo assetto organizzativo e funzionale della ASL n. 6 di Sanluri e del relativo Dipartimento di Prevenzione;
- VISTI i Regolamenti (CE) n. 178/2002 e i correlati Regolamenti (CE) n. 852 – 853 – 854 – 882 del 2004, costituenti il cosiddetto “Pacchetto Igiene”, in particolare per ciò che concerne l'obbligo dell'identificazione degli animali destinati alla produzione alimentare e della rintracciabilità degli stessi nonché dei prodotti di origine animale;
- VISTO Il Decreto Legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, relativo ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, col quale si è proceduto all'istituzione presso il Ministero della Salute e presso le ASL della Banca Dati Nazionale (qui di seguito denominata BDN) informatizzata delle anagrafi zootecniche nonché all'istituzione di un sistema di reti di sorveglianza;
- VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e le successive modifiche e integrazioni che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, tra i quali è inclusa la vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali (comprendente la gestione e l'aggiornamento del Sistema informativo per il controllo dell'anagrafe zootecnica);
- CONSIDERATO che il patrimonio di informazioni registrato nella BDN dell'anagrafe zootecnica (nell'ambito del “Sistema Informativo Veterinario” del Ministero della Salute) riveste una valenza strategica per i diversi Servizi della ASL titolari del ruolo di “Autorità Competente” sulla sicurezza alimentare, salute e benessere animale, rappresentando in particolare un fondamentale supporto in quanto nodo principale della rete di epidemiosorveglianza,

fondamento della rintracciabilità degli animali destinati alla produzione di alimenti, base informativa per la programmazione agricola e di sanità pubblica veterinaria nonché unico riferimento ufficiale per ogni attività amministrativa concernente le aziende zootecniche, gli allevamenti e gli Operatori del Settore;

- VISTA la Deliberazione n. 685 adottata dal Direttore Generale della ASL n. 6 di Sanluri in data 25/11/2008, con la quale, dato atto dell'importanza della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica, viene affidato al Dr. Andrea Concas l'incarico professionale "Dati Patrimonio Zootecnico Tracciabilità, Qualifiche Sanitarie e Statistiche" le cui attività e processi hanno rilievo in particolare per la valutazione qualitativa collegata alle finalità di prevenzione attribuite al sistema informativo nazionale per il controllo delle aziende zootecniche sull'anagrafe nazionale;
- VISTA la Deliberazione n. 167 adottata dal Commissario della ASL n. 6 di Sanluri in data 30/03/2010, con la quale si prende atto degli specifici finanziamenti disposti dalla R.A.S., a destinazione vincolata affinché il Servizio di Sanità Animale della ASL 6 di Sanluri provveda all'istituzione, gestione e potenziamento dell' "Ufficio Anagrafe Zootecnica/Banca Dati Nazionale (BDN)";
- VISTA la Determinazione n. 75 del 14 Gennaio 2011 del Direttore Servizio Sanità Animale con la quale si è proceduto alla formale istituzione dell'apposito "Ufficio Anagrafe Zootecnica Aziendale" - Banca Dati Nazionale - Sistema Informativo Veterinario" finalizzato all'implementazione, aggiornamento, verifica e controlli del Sistema Informativo ministeriale;
- VISTE le Normative sull'anagrafe zootecnica delle diverse specie animali:
- Regolamento CE 1760/2000 e successive modificazioni, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e correlato D.M. 31 Gennaio 2002 e successive modifiche e integrazioni concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina»;
 - Regolamento CE 21/2004 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e correlata Circolare ministeriale 28 luglio 2005;
 - Ordinanza Ministeriale 28.05.2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica", con la quale si dispone la registrazione individuale dei capi ovini e caprini in BDN e la loro movimentazione previa compilazione del Modello 4 informatizzato in BDN;
 - D.M. prot. 1922 del 20/03/2015 riguardante la gestione della PAC 2014-2020 che prevede, ai fini dell'erogazione dei premi comunitari, la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella Banca Dati Nazionale (BDN).

- Deliberazione RAS N. 52/30 del 28.10.2015 "Programma straordinario per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN). Linee guida e procedure operative", che istituisce la gestione dinamica dell'anagrafe zootecnica degli ovini e dei caprini, comprensiva del registro di stalla elettronico certificato.
- D.Lgs 26 ottobre 2010, n.200 relativo all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- Regolamento CE 504/2008 recante metodi di identificazione degli equidi e correlati D.M 29 dicembre 2009 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina e D.M. 26 settembre 2011 Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi;
- D.M 13 novembre 2013 Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole;
- D.M. 4 dicembre 2009, Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale e correlato D.M. 11 agosto 2014 Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale;
- D.lgs 4 agosto 2008, n. 148 e D.M. 8 luglio 2010, riguardanti l'anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura.

CONSIDERATO che le suddette normative sull'anagrafe zootecnica prevedono la possibilità che gli Operatori del Settore Alimentare (allevatori, qui di seguito denominati OSA), qualora non intendano agire direttamente in prima persona, possano delegare, per la registrazione nella BDN degli eventi e comunicazioni di propria competenza, i Veterinari di fiducia liberi professionisti, i CAA, l'APA, l'ARAS, i Servizi veterinari delle ASL, altre specifiche persone;

PRECISATO che la registrazione nella BDN degli eventi e comunicazioni di competenza degli OSA, a cura dei Servizi veterinari delle ASL, avviene in qualità di soggetti delegati dall'OSA e non in qualità di Autorità Competente sanitaria a cui competono obbligatoriamente, in quanto Livelli Essenziali di Assistenza, i soli controlli ufficiali sull'anagrafe zootecnica;

PRESO ATTO che attualmente la ASL possiede le deleghe di oltre il 99% degli allevatori di ovini e caprini, di bovini e di suini per la registrazione nella BDN di eventi e comunicazioni di competenza dei medesimi;

RICHIAMATA la novità introdotta dal programma straordinario per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella BDN dell'anagrafe zootecnica (Delibera RAS N. 52/30 del 28.05.2015) che istituisce la gestione dinamica individuale e informatizzata dell'anagrafe degli ovini e dei caprini (circa 240.000 capi nella ASL di Sanluri) comprendente il "Registro di stalla elettronico" nella BDN nonché la futura movimentazione degli ovini e caprini previa compilazione obbligatoria del documento di accompagnamento (Modello 4) informatizzato in BDN;

- VALUTATA** l'entità delle risorse umane, materiali e logistiche, in particolare la disponibilità di personale amministrativo e tecnico per le attività dell'Ufficio Anagrafe Zootecnica Aziendale (UAZA) della ASL e la conseguente impossibilità di continuare a detenere le deleghe del 99% degli allevatori tenuto conto della sopra richiamata novità introdotta dal programma straordinario per la registrazione individuale dei capi ovini e caprini nella BDN, comportante un volume di lavoro decuplicato rispetto all'attuale;
- CONSIDERATA** la possibilità di poter accettare le deleghe ad operare in BDN in nome e per conto di proprietari di allevamenti di piccole dimensioni e tenuto conto della complessità gestionale degli obblighi derivanti dall'accettazione delle deleghe ad operare in BDN in nome e per conto degli allevatori delle diverse specie animali;
- RITENUTO** necessario procedere alla definizione di un Regolamento per disciplinare l'accettazione o il rifiuto delle richieste di delega alla ASL, da parte degli OSA, per la registrazione nella BDN degli eventi e comunicazioni di competenza dei medesimi;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ATTESTATA** sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata dalla Deliberazione del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- Di adottare il presente Regolamento "Disciplina per l'accettazione o il rifiuto delle richieste di delega ai Servizi veterinari della ASL per la registrazione, nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute, degli eventi e comunicazioni di competenza degli allevatori (Operatori del Settore Alimentare - OSA)".
- La sostituzione, con il presente documento, della precedente Determinazione n° 306 del 4 marzo 2015 in tema di Gestione delle deleghe per la registrazione degli eventi e delle comunicazioni in BDN di competenza degli OSA.
- Di dare atto che gli effetti del presente provvedimento hanno decorrenza immediata e si applicano sia nei confronti delle richieste di delega che dovessero pervenire sia nei confronti delle deleghe già acquisite dalla ASL.

Art. 1

OSA per i quali **SONO ACCETTATE** le richieste di delega per la registrazione nella BDN degli eventi e comunicazioni di competenza dei medesimi:

- a) Responsabili di allevamenti, di tutte le specie animali, per Uso Domestico Privato o non professionali esentati dall'obbligo di presentazione della notifica di inizio di attività tramite il SUAP.
- b) Responsabili di allevamenti Ovini e Caprini sino a 30 capi di età superiore ai 12 mesi.
- c) Responsabili di allevamenti Bovini sino a 30 capi di età superiore ai 12 mesi
- d) Responsabili di allevamenti Suini sino a 50 riproduttori.

Art. 2

OSA per i quali **NON SONO ACCETTATE** le richieste di delega per la registrazione nella BDN degli eventi e comunicazioni di competenza dei medesimi:

- a) Responsabili di allevamenti Ovini e Caprini oltre 30 capi di età superiore ai 12 mesi.
- b) Responsabili di allevamenti Bovini oltre 30 capi di età superiore ai 12 mesi.
- c) Responsabili di allevamenti Suini oltre 50 riproduttori.
- d) Responsabili di allevamenti Avicoli oltre 250 capi.
- e) Responsabili di allevamenti professionali di Api.
- f) Responsabili di allevamenti professionali di Acquacoltura.
- g) Responsabili di allevamenti di Equidi oltre 1 capo di età superiore ai 12 mesi

Art. 3

Qualora il personale impiegato nell'Ufficio Anagrafe Zootecnica dovesse rivelarsi insufficiente a gestire gli adempimenti connessi alle deleghe acquisite, si provvederà a non accettare ulteriori richieste di delega, con ulteriore possibilità di revoca unilaterale di deleghe già acquisite secondo il seguente criterio:

- a) Revoca unilaterale di deleghe già acquisite da parte degli OSA di cui all'art. 1, a partire dalle ultime accettate.

Art. 4

Ai sensi della normativa vigente, l'accettazione della delega da parte della ASL in veste di soggetto delegato non è tacita, ma è esplicita e documentabile al fine di accertare la duplice volontà di conferire, da parte del delegante, e di accettare, da parte del soggetto delegato, la delega per la registrazione nella BDN degli eventi e comunicazioni dovute per legge.

Le procedure per la gestione delle richieste di delega sono in gran parte regolamentate dai Manuali operativi ministeriali relativi a ciascuna specie animale che prevedono, a seconda dei casi e delle specie animali, la registrazione dell'eventuale delega tramite sistemi informativi automatizzati (Sistema Informativo Veterinario – BDN e/o SUAP) e/o apposita modulistica su supporto analogico.

Gli allevatori proprietari o detentori di allevamenti per uso domestico privato o non professionali, esentati dall'obbligo di presentazione della notifica di inizio di attività presso il SUAP, indicheranno nell'apposito modulo l'eventuale delega ai Servizi veterinari della ASL ad operare, per proprio conto, nella BDN.

L'Ufficio Anagrafe Zootecnica Aziendale (UAZA) registra nella BDN l'accettazione delle deleghe ad operare nella BDN in nome e per conto degli OSA. Provvederà inoltre a conservare per almeno 5 anni la documentazione relativa alle deleghe accettate.

Presso l'Ufficio Anagrafe Zootecnica Aziendale (UAZA) è disponibile un apposito modulo (scaricabile dal sito web aziendale) per il conferimento o la revoca della delega alla ASL di Sanluri ad operare nella BDN per gli adempimenti di competenza degli OSA.


Il soggetto delegante, prima di indicare il nuovo delegato, dà formale disdetta al precedente. Entrambi gli eventi sono registrati in BDN.

In ogni caso i soggetti delegati ad operare nella BDN sono registrati nel medesimo Sistema informativo ministeriale.

Art. 5

I Servizi veterinari della ASL provvedono, qualora abbiano accettato formalmente la delega, all'inserimento ed aggiornamento nella BDN delle informazioni di competenza dell'OSA entro i termini previsti per legge: in via generale, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle comunicazioni in forma di Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del delegante per il quale sussiste la responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese alla ASL nella duplice veste di soggetto delegato e di "Autorità competente" ad effettuare i controlli ufficiali sull'anagrafe zootecnica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SANITÀ ANIMALE
DR. ENRICO VACCA



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Servizio Bilancio Il Responsabile del Procedimento in ordine alla corretta imputazione contabile
Nome Struttura: Sanità Animale		
Responsabile: Dr. Enrico Vacca	<i>Enrico Vacca</i>	
Resp. Procedimento: Dr. Andrea Concas	<i>Andrea Concas</i>	
Estensore: Enrico Vacca	<i>Enrico Vacca</i>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Novembre 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 19 Novembre 2015 con prot. n. 6482



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
